



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Ansaldi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

14.6.2017

INFORMATIVA FISCALE DEL 14 GIUGNO 2017

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI2017”: 1° scadenza al 30/06 pag. 2
- VERSAMENTO IMPOSTE SOCIETA' DI CAPITALI (srl – spa – sapa) pag. 3
- DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO pag. 3
- ADEMPIMENTO SPONTANEO: nuova sezione sul sito Agenzia Entr. pag. 4
- CATASTO EDILIZIO URBANO: in arrivo gli avvisi bonari per i fabbric. pag. 4
- ATTO COSTITUTIVO E STATUTO modificabili online dal 22/06/17 pag. 4
- LAVORO OCCASIONALE: cambiano gli adempimenti del datore pag. 5
- ASSISTENZA FISCALE MODELLO 730 pag. 6
- ESONERO CONTRIBUTIVO per coltivatori diretti e imprenditori pag. 7
- NUOVE INDICAZIONI IN TEMA DI DURC pag. 7
- LA DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ pag. 8
- *BONUS MAMME* pag. 9
- GARANTE PRIVACY: ok alla geolocalizzazione delle flotte aziendali pag.10
- OBBLIGHI DI FORMAZIONE per il funzionamento di cronotachigrafi pag.10
- VISTO DI CONFORMITÀ nuove regole nelle compensazioni in F24 pag.10
- TIROCINI LAVORATIVI FINANZIATI DALLA PROVINCIA pag.11
- PROGRAMMAZIONE FERIE E GODIMENTO PERMESSI RESIDUI pag.12

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI2017”: prima scadenza al 30 giugno

Anche quest’anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi2017.

Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (DL 193/2016) ha previsto, a partire da quest’anno, il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, “a regime”, assumeranno, per i soggetti con partita iva, scadenze diverse da quelle fin ora considerate abituali. Il differimento del **termine di versamento dal 16 al 30 giugno** si applicherà a tutte le imposte (e contributi previdenziali) derivanti dalla auto - liquidazione dei redditi eseguita nei modelli di reddito.

In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versate in **rate mensili** di pari importo a far data dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi.

Nella tabella che segue si tiene anche conto delle possibili rateazioni e dei relativi interessi su di esse dovuti.

Titolari di partita Iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
unica	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
1	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
2	17 luglio 2017	0,18	21 agosto 2017	0,18
3	21 agosto 2017	0,51	18 settembre 2017	0,51
4	18 settembre 2017	0,84	16 ottobre 2017	0,84
5	16 ottobre 2017	1,17	16 novembre 2017	1,17
6	16 novembre 2017	1,50		

Non titolari di partita Iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
Unica	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
1	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
2	31 luglio 2017	0,33	31 agosto 2017	0,33
3	31 agosto 2017	0,66	02 ottobre 2017	0,66
4	02 ottobre 2017	0,99	31 ottobre 2017	0,99
5	31 ottobre 2017	1,32	30 novembre 2017	1,32
6	30 novembre 2017	1,65		

Si segnala che manca ad oggi un provvedimento che proroghi le scadenze di versamento per taluni contribuenti (come accaduto negli anni scorsi a imprese e professionisti, nonché a soci di società, per effetto di una ritardata pubblicazione del pacchetto di provvedimenti necessari all’applicazione degli studi di settore) e che quindi tutti gli adempimenti sono inseriti nella tabella di cui sopra e considerati con le loro scadenze naturali.

VERSAMENTO IMPOSTE SOCIETA' DI CAPITALI (srl – spa – sapa)

Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2017;
- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione;
- se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2016, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2017.

DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO

Entro il prossimo 30 giugno 2017 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2016 degli Enti non commerciali.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta: entro il prossimo 30 giugno 2017 occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2016.

Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini **Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo**: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità di modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2016 relative agli Enti non commerciali; l'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l'esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall'articolo 7, lettera 1, D.Lgs. 504/1992.

ADEMPIMENTO SPONTANEO: nuova sezione sul sito dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito *web* due nuove sezioni, una dedicata ai **contribuenti persone fisiche** e l’altra dedicata ai **contribuenti titolari di partita Iva** al fine di promuovere l’adempimento spontaneo.

La nuova sezione è raggiungibile dal sito **www.agenziaentrate.gov.it** seguendo questo percorso: Cosa devi fare > *Compliance*, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della *compliance*.

Nella lettera indirizzata alle persone fisiche viene riportata l’anomalia riscontrata con i redditi che, dalle informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia, non risultano dichiarati e una tabella di dettaglio delle categorie cui i redditi si riferiscono (per esempio, redditi derivanti da locazione, di lavoro dipendente, assegni periodici, etc).

Nelle lettere indirizzate alle imprese e ai lavoratori autonomi viene riportata l’anomalia riscontrata, l’eventuale imponible contestabile in sede di controllo e la fonte da cui sono stati attinti i dati per il confronto con i dati indicati dal contribuente in dichiarazione.

CATASTO EDILIZIO URBANO: in arrivo gli avvisi bonari per i fabbricati

L’Agenzia delle Entrate prosegue l’attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al Catasto Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione.

Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni l’Agenzia delle entrate ha inviato tramite il servizio postale avvisi bonari ai **proprietari dei circa 800.000 fabbricati rurali**, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano.

L’avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all’obbligo di dichiarazione. In assenza della dichiarazione di aggiornamento catastale, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali - Territorio dell’Agenzia delle entrate procederanno all’irrogazione delle sanzioni e all’accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO modificabili online dal 22 giugno 2017

È stato pubblicato il decreto direttoriale che consente **alle start up innovative** che sono state costituite online con firma digitale di modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa procedura semplificata.

Già erano state definite le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti di startup innovativa di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012 e le modalità digitali per apportare modifiche all’atto costitutivo e allo statuto. Il decreto 4 maggio 2017 approva le specifiche tecniche al fine di consentire alle *software house* di adeguare i propri programmi alle disposizioni del decreto. Le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia a partire dal 22 giugno 2017.

LAVORO OCCASIONALE: cambiano gli adempimenti del datore di lavoro

Abrogati i voucher, la Manovra correttiva 2017 introduce la nuova disciplina per il **lavoro occasionale per le piccole imprese, i professionisti e la Pubblica amministrazione**.

In ambito familiare è previsto, invece, il **Libretto Famiglia**.

In caso di superamento dei limiti di compenso o comunque del limite di durata della prestazione, il rapporto si trasforma in un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Per utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale il datore di lavoro deve seguire particolari procedure e adempiere a specifici obblighi di comunicazione.

Definizione di lavoro occasionale

Il lavoro occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo ed alle condizioni previste.

Limiti alla prestazione

Quali sono i limiti che possono dar luogo ad una prestazione di lavoro occasionale? Il riferimento temporale è all'anno civile, all'interno di tale periodo sarà possibilità utilizzare le prestazioni lavorative occasionali nelle ipotesi espressamente previste.

I limiti sono i seguenti:

Soggetto	Importi
Per ciascun prestatore	Compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro
Per ciascun utilizzatore	
Prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore	Compensi di importo non superiore a 2.500 euro

I limiti di compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro stabiliti per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori vengono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, qualora le prestazioni di lavoro occasionali vengano rese dai seguenti soggetti:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

ASSISTENZA FISCALE MODELLO 730

Con provvedimento del 14 aprile, l'Agenzia delle entrate ha modificato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2017 delle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché della scheda riguardante le scelte della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef e delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta.

Comunicazioni

Ai sostituti d'imposta i dati relativi al modello 730-4 saranno resi disponibili presso la sede telematica indicata con l'apposito modello di comunicazione trasmesso all'Agenzia delle entrate (CSO/CT).

Il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" deve essere presentato da tutti i sostituti per comunicare l'indirizzo telematico presso cui ricevere i modelli 730-4.

La comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d'imposta che hanno partecipato al flusso telematico negli anni 2011 e seguenti o hanno trasmesso il quadro CT della Certificazione Unica 2015, 2016 o 2017. Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, etc.).

Assistenza fiscale diretta del sostituto d'imposta

Da quest'anno, ai modelli 730 trasmessi all'Agenzia delle entrate a seguito di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta deve essere allegato il risultato contabile (modello 730-4).

Conseguentemente, per procedere alle operazioni di conguaglio, il sostituto d'imposta dovrà attendere che l'Agenzia delle entrate metta a sua disposizione il modello 730-4, mediante la sede telematica propria o di un intermediario - indicata con la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 (CSO) o con il quadro CT presente nella Certificazione Unica - al pari di quanto accade per i modelli 730 presentati dal dipendente tramite Caf e intermediari abilitati ovvero direttamente avvalendosi dell'applicativo 730 WEB.

Nel caso di modello 730-4 non ricevuto (modello 730 assoggettato a controllo preventivo sui rimborsi) non si potrà comunque procedere alle operazioni di conguaglio derivanti dall'assistenza fiscale prestata in quanto il rimborso, al termine delle attività di controllo, sarà erogato al contribuente dall'Agenzia delle entrate.

Comunicazione per conguaglio non effettuabile

Qualora il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione 730 non sia tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, tramite un'apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio.

Di conseguenza l'Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente.

ESONERO CONTRIBUTIVO per coltivatori diretti e imprenditori agricoli

L'Inps, con circolare n. 85 dell'11 maggio 2017, ha indicato le modalità di fruizione dell'esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di **età inferiore a 40 anni**, previsto dall'articolo 1, commi 344 e 345, L. 232/2016.

Tale norma, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, **l'esonero dal versamento del 100%** dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per un periodo massimo di **36 mesi**.

Decorsi i primi 36 mesi l'esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite del 66% e, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, nel limite del 50%.

L'esonero è, altresì, riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.

NUOVE INDICAZIONI IN TEMA DI DURC

Con la pubblicazione in G.U. del D.L. 50/2017, e in attesa della sua futura conversione in legge, viene risolto un rilevante problema legato all'emissione del **Durc regolare**, nel caso di presentazione della domanda di definizione agevolata dei carichi a debito presenti presso il concessionario per la riscossione.

Si ricorda che, grazie al provvedimento definito "rottamazione delle cartelle di pagamento", un contribuente che avesse avuto degli importi contributivi a debito verso gli Istituti (Inps o Inail), poteva presentare domanda di definizione agevolata degli stessi, evitando così il pagamento di sanzioni e interessi di mora.

Qualora detto contribuente avesse in effetti presentato tale domanda, e avesse poi richiesto l'emissione del Durc, avrebbe tuttavia riscontrato il persistere dell'irregolarità della propria posizione, considerato che la normativa precedente nulla prevedeva per simili casistiche. La domanda di rottamazione, infatti, non era ritenuta come attivata almeno fino al pagamento della prima o unica rata del procedimento di agevolazione.

Considerato che, tra la data di invio della domanda e quella di risposta da parte del concessionario, sarebbe passato molto tempo, tali soggetti non avrebbero potuto ricevere nell'immediato un Durc regolare.

Col nuovo decreto si è dunque proposta una nuova norma, a mezzo della quale si prescrive che gli Istituti, nel caso di irregolarità contributiva ma con domanda di rottamazione regolarmente inviata, debbano emettere un Durc regolare.

La norma, al fine di salvaguardia, stabilisce inoltre che, ove il contribuente si rendesse inadempiente al pagamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate richieste, il suddetto Durc sarà prontamente annullato. Sarà il concessionario stesso a inviare la comunicazione di mancato pagamento agli Istituti, al fine di agevolare tale loro attività di rettifica.

LA DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Si porta a conoscenza che il D.L. 50/2017, meglio noto come “Manovrina”, ha previsto la possibilità di decontribuire una parte delle somme erogate a titolo di produttività, oggetto di detassazione, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Il decreto, anche se immediatamente esecutivo, necessita, per la sua versione definitiva, della conversione in legge, che deve avvenire entro 60 giorni dal 24 aprile 2017, giorno della sua pubblicazione in G.U.

La novella normativa, sostituendo integralmente l’articolo 1, comma 189, L. 208/2015, che prevedeva l’innalzamento a 4.000 euro delle somme oggetto di detassazione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, introduce, alle condizioni già previste per la fruizione del beneficio fiscale, la **riduzione del 20% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro** su un massimo imponibile di **800 euro** e una decontribuzione totale a favore del lavoratore.

Al fine dell’ottenimento del beneficio di cui trattasi è sempre necessario stipulare, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali (Rsa o Rsu) un **contratto collettivo aziendale o territoriale** che preveda premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili e verificabili e siano coinvolti pariteticamente i lavoratori.

L’esigenza sottesa è quindi quella di promuovere forme di collaborazione e partecipazione dei prestatori di lavoro che determinino un incremento della competitività dei sistemi produttivi.

Sia il D.I. sia la circolare sopra richiamata menzionano schemi organizzativi nel flusso di lavoro mirati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, escludendo al contempo che tale obiettivo possa essere condotto unicamente in gruppi di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Per espressa previsione normativa la decontribuzione così disciplinata opererà solo su premi e somme erogate in esecuzione di **contratti collettivi sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017**; per quelli sottoscritti antecedentemente continueranno ad operare le disposizioni vigenti prima di tale data.

È utile ricordare che è sempre necessario procedere al deposito del contratto collettivo, unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni contenute nel decreto citato, con modalità esclusivamente telematiche ed entro i 30 giorni successivi alla sua sottoscrizione, presso le sedi **dell’Ispettorato del lavoro** competenti per territorio.

Il vantaggio della nuova decontribuzione consiste nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota Ivs (indennità, vecchiaia, superstiti) a carico del datore di lavoro e nel completo esonero dai contributi da parte del lavoratore.

Tale agevolazione è applicabile su massimo 800 euro annui concessi ai lavoratori sotto forma di premi di risultato erogati in esecuzione dell’atto negoziale.

BONUS MAMME

Si comunica che l'Inps, con circolare n. 78 del 28 aprile 2017, ha fornito le istruzioni operative in merito all'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 353, L. 232/2016, che dispone che:

“A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.

Di seguito le principali indicazioni:

- ➔ il premio è corrisposto direttamente dall'Inps che, su domanda della donna gestante o della madre del minore, provvede al pagamento dell'importo di **800 euro** per evento e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato;
- ➔ in sede di presentazione della domanda occorre specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
 - compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);
 - nascita (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza);
 - adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della L. 184/1983;
 - affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'articolo 22, comma 6, L. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'articolo 34, L. 184/1983;
- ➔ la domanda deve essere presentata all'Inps esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
 - WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino> autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita);
 - Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
 - Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi;
- ➔ la domanda può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017 per gli eventi verificatisi **a partire dal 1° gennaio 2017.**

GARANTE PRIVACY: ok alla geolocalizzazione delle flotte aziendali

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 138 del 16 marzo 2017 (doc. web n. 6275314) interviene in tema di sistemi di geolocalizzazione, precisando che la localizzazione geografica dei veicoli utilizzati al fine di ottimizzare le richieste d'intervento o le emergenze, innalzare le condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, la corretta manutenzione dei veicoli, la tutela del patrimonio aziendale, il calcolo del tempo di lavoro effettivo o la gestione di eventuali incidenti stradali o di sanzioni subite per violazioni del codice della strada è legittimo interesse della società, ma solo nel pieno rispetto della *privacy* dai lavoratori.

Visto che tale sistema potrebbe consentire il controllo a distanza dei lavoratori, per poterlo attivare **dovrà preventivamente essere raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali** o, in sua assenza, si dovrà richiedere l'autorizzazione all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Inoltre dovranno essere attentamente definite le modalità di raccolta, elaborazione e conservazione dei dati di geolocalizzazione e dei dati personali, differenziando le tutele in base alla singola finalità perseguita, dovranno essere adottate precise misure di sicurezza e l'accesso ai dati trattati dovrà essere consentito al solo personale incaricato, definendo per i dati di geolocalizzazione appositi profili autorizzativi individuali per ogni singolo utente.

OBBLIGHI DI FORMAZIONE per il funzionamento dei cronotachigrafi

Si informano i Signori clienti che il Ministero dell'interno, con la circolare del 24 marzo 2017, prot. n. 2438, ha fornito importanti chiarimenti in ordine agli obblighi di formazione per il funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici.

In particolare, con il decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella G.U. n. 301/2016, è stata prevista la **responsabilità delle imprese di trasporto per le infrazioni commesse dai loro conducenti**, anche se compiute sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo, in riferimento al Regolamento (CEE) n. 3821/85 e al Capo II del Regolamento (CE) n. 561/2006, **per non aver fornito agli stessi la necessaria formazione**, adeguate istruzioni sul funzionamento dei tachigrafi, sia digitali che analogici, ed aver omesso di effettuare i periodici controlli sul loro corretto utilizzo e sul rispetto dei tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo.

La responsabilità dell'impresa, per le infrazioni commesse dai loro conducenti, può essere del tutto esclusa allorché la stessa impresa abbia organizzato la loro attività in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) 165/2014 e del Capo II del Regolamento (CE) 561/2006.

VISTO DI CONFORMITÀ nuove regole nelle compensazioni in F24

Nell'ambito del nuovo D.L. 50/2017, sono state previste novità sui temi del visto di conformità, da apporre alle dichiarazioni (Iva, Unico, sostituti d'imposta), e delle compensazioni di importi a credito nel modello F24.

In precedenza il visto di conformità, apponibile solo da professionisti abilitati e dagli organi societari di controllo contabile, era richiesto ove da una dichiarazione emergesse un importo a credito superiore a 15.000 euro.

Con la nuova regola, posta ai fini del contrasto alle compensazioni irregolari, tale adempimento burocratico viene richiesto qualora il credito emergente risulti superiore a **5.000 euro**.

Tale disposizione amplia quindi la platea dei soggetti esposti a tale onere, a fronte del quale occorre porre molta attenzione. In caso di mancanza del suddetto visto, infatti, l'Amministrazione finanziaria potrà recuperare il credito compensato e applicare le relative sanzioni.

Fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa (24 aprile 2017), gli operatori potevano compensare nel modello F24 i propri crediti, emergenti dalle varie dichiarazioni, utilizzando per l'invio telematico i vari canali: quello privato denominato *home banking*; quello offerto dall'Amministrazione finanziaria, ovvero Entratel o Fiscoline.

Solo a fronte di un credito superiore a 5.000 euro, da intendere quale importo totale emerso in dichiarazione, si era obbligati all'uso dei soli canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Con la nuova normativa, dunque a partire dagli invii effettuati dal 24 aprile 2017, questi ultimi canali diventano obbligatori in tutti i casi in cui, nel modello F24, sia effettuata una compensazione, a prescindere dal valore del credito compensato e dal fatto che la delega abbia o meno un saldo positivo o pari a zero.

TIROCINI LAVORATIVI FINANZIATI DALLA PROVINCIA

Si segnala che la Camera di commercio di Cuneo promuove il progetto **Crescere in Digitale**, nato dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Google e Unioncamere, con l'obiettivo di diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le imprese italiane.

Crescere in Digitale prevede l'avvio di tirocini in cui giovani digitalizzatori seguono la presenza web dell'azienda che li ospita. **Ogni tirocinio dura sei mesi ed è finanziato da Garanzia Giovani con 500 euro mensili**. In provincia di Cuneo i primi tirocini sono stati attivati nel mese di maggio 2016 ed il **Progetto sarà attivo fino al 31/12/2017**.

Le opportunità per le aziende: PMI, agenzie web e grandi imprese possono ospitare i giovani tirocinanti retribuiti da Garanzia Giovani. Per candidarsi, basta compilare il modulo online su: www.crescereindigitale.it/impres

Le opportunità per i giovani: Crescere in Digitale è aperto a tutti i ragazzi fino a 29 anni che non studiano e non lavorano (Neet) iscritti a Garanzia Giovani e prevede:

- ✓ un **percorso formativo online gratuito** realizzato da Google (si tratta di 50 ore di lezione con esempi pratici e casi di successo presentati da oltre 50 docenti tra professori, esperti web e digital influencer) e un **test di valutazione finale**,
- ✓ tirocini in azienda retribuiti 500 euro al mese da Garanzia Giovani.

PROGRAMMAZIONE FERIE E GODIMENTO PERMESSI RESIDUI

Con l'avvicinarsi dell'estate si ripropongono in maniera più sentita una serie di problematiche connesse al godimento di ferie e permessi.

Rispetto alle ferie occorre ricordarsi dell'obbligo normativo connesso al loro godimento entro precise scadenze (almeno due settimane nell'anno di maturazione, il residuo entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvo diversa regolamentazione contrattuale) e alla conseguente pretesa dei contributi sulle ferie non godute nei termini.

Quanto ai permessi, istituto di origine contrattuale, gli stessi sono a disposizione dei lavoratori, ma i contratti collettivi stabiliscono di norma i termini ultimi per il loro godimento, pena la loro monetizzazione.

Si propone di seguito un *fac-simile* che le aziende possono utilizzare per definire il godimento di eventuali ferie o permessi residui.



Carta intestata

Ai lavoratori

Loro sedi

Oggetto: fruizione di giorni di ferie e permessi residui

Con la presente Le comunichiamo, conformemente a quanto previsto dalle norme di riferimento, dal Ccnl applicato, dal Regolamento aziendale in vigore e dalle prassi aziendali in essere, che entro il _____ dovranno essere fruiti i giorni di ferie e di permesso maturati al _____.

Pertanto, avendo in arretrato, relativamente al periodo sopra indicato, _____ giorni di ferie dovrà fruirne in base alla seguente calendarizzazione:

- _____
- _____
- _____

Quanto ai permessi arretrati, pari a _____ ore, proponiamo la seguente calendarizzazione:

- _____
- _____
- _____

La preghiamo di contattare l'Ufficio del personale/_____ nel caso in cui, nelle giornate sopra indicate, vi siano improrogabili esigenze di servizio e/o personali che non consentono la fruizione delle ferie/permessi.

In tal caso, l'Azienda provvederà a comunicarle la nuova collocazione temporale dei giorni di ferie/permessi da smaltire, fermo restando il termine ultimo sopra indicato per smaltire l'arretrato.